



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cappella cimiteriale: ultime sentenze

Autore: Redazione | 25/04/2021



Costruzione e acquisto della cappella cimiteriale; revoca della concessione di suolo cimiteriale per mancato inizio dei lavori nei termini; pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Acquisto di una cappella cimiteriale

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre lesa dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del **buon andamento della pubblica amministrazione**.

(In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una **cappella cimiteriale** per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto).

Cassazione penale sez. VI, 17/05/2018, n.29262

Costruzione della cappella cimiteriale

E' legittima la **revoca della concessione di suolo cimiteriale** assegnato su istanza di soggetto interessato alla realizzazione di una cappella cimiteriale i cui lavori non sono stati eseguiti nei termini prefissati.

Consiglio di Stato sez. V, 16/05/2016, n.1958

Richiesta di sgombero del posto occupato nella cappella gentilizia di famiglia

Ai sensi dell'art. 2. legge n. 241 del 1990, l'obbligo giuridico di provvedere sussiste anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali **ragioni di giustizia e di equità** impongano l'adozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (nella specie, il g.a. ha dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere in ordine alla richiesta di sgombero del posto occupato nella **cappella gentilizia di famiglia** sita nel cimitero comunale ed oggetto di requisizione temporanea).

Concessione di aree cimiteriali

È legittimo il provvedimento comunale recante revoca, per intervenuta decadenza, di una concessione di suolo cimiteriale, e facente riferimento al fatto che il titolare della stessa, in violazione di una norma del regolamento cimiteriale che vieta la cessione diretta tra privati, aveva alienato a terzi la **cappella gentilizia realizzata sul suolo cimiteriale**.

Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2014, n.5296

Sfruttamento del suolo mediante l'edificazione della cappella

Lo "ius sepulchri" attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante l'edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico.

Consiglio di Stato sez. V, 26/09/2014, n.4841

Titolo edilizio rilasciato per la realizzazione di una cappella cimiteriale

Non è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione il titolo edilizio rilasciato ad una Confraternita per la realizzazione di una cappella cimiteriale, poiché difettano i presupposti oggettivi e soggettivi, necessariamente concorrenti, in base ai quali l'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 riconosce il beneficio della gratuità, la cui "ratio" è quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici.

Dal punto di vista soggettivo, infatti, le **confraternite** non perseguono un interesse generale ricadente sull'intera collettività, bensì particolare siccome

affidente ai propri associati e quindi ad una determinata categoria di persone; dal punto di vista oggettivo, invece, l'opera in questione non è annoverabile tra le opere di urbanizzazione che l'ultima parte dell'art. 9, lett. f) l. n. 10 del 1977 individua come quelle realizzate dal privato in attuazione di uno strumento urbanistico.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10/06/2009, n.534

Costruzione di una cappella di famiglia

Correttamente il Comune (nella specie, di Parma) rilascia la concessione di un appezzamento di terreno cimiteriale per la costruzione di una cappella di famiglia, dietro istanza inoltrata al comune stesso dal fratello della persona interessata ad impugnarla, e non dal loro padre, deceduto, essendo irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento concessorio (poi impugnato), la circostanza che il pagamento del relativo canone risulti effettuato con denaro del genitore: il che potrà, eventualmente, avere rilievo tra le parti ai fini del computo di detta somma nell'asse ereditario e della suddivisione della stessa tra gli eredi, a seguito di ipotizzabile vertenza spettante alla giurisdizione ordinaria civile.

T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna), 25/06/2007, n.375

Concessione di aree cimiteriali: decadenza

La decadenza della concessione della cappella cimiteriale (nella specie, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Ponza) è un provvedimento di **carattere sanzionatorio** che costituisce atto dovuto a condizioni date; si tratta di un atto di natura vincolata in quanto ogni valutazione degli interessi pubblici coinvolti è stata già compiuta ad un livello più alto e generale (normazione primaria e secondaria) di esercizio della discrezionalità; compito del funzionario, infatti, è soltanto quello di accertare la ricorrenza o meno, in concreto, delle condizioni che legittimano e giustificano l'adozione del provvedimento.

T.A.R. Latina, (Lazio), 23/11/2006, n.1748

Responsabilità dei proprietari di una cappella

Il danno causato da cose in custodia comprende tanto i danni causati dalle cose che sono di per sé pericolose, quanto quelli causati da cose che diventano pericolose per il concorso di qualche fattore esterno. In quest'ultimo caso, "condicio sine qua non" per l'applicazione dell'art. 2051 del codice civile è che, malgrado l'agente esterno, la cosa sia comunque concausa nella **produzione del danno**. Nella specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei proprietari di una cappella posta all'interno di un cimitero per le lesioni provocate a una signora dalla caduta della struttura esterna di marmo di una fioriera.

Tribunale Roma sez. XIII, 24/03/2005

Costruzione di una cappella cimiteriale: oneri di edificazione

Ai sensi dell'art. 9, l. n. 10 del 1977, sono dovuti gli oneri di edificazione per la costruzione di una cappella cimiteriale da parte di una confraternita.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 03/05/2005, n.788

Cappella cimiteriale di confraternita

Realizza i reati di violazione di sepolcro, occultamento di cadavere ed estorsione chi, dopo avere sottratto da un loculo di una cappella cimiteriale di confraternita una salma, prefiguri la restituzione delle ossa solo a fronte dell'esborso di una somma di non poco conto, apparentemente legittimata come dovuta ad una confraternita per lavori di restauro della cappella, ma sostanzialmente e sicuramente del tutto arbitrariamente pretesa perché assolutamente sproporzionata ai lavori da compiere.

Tribunale Bari, 18/06/2004

Lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale

La destinazione di un fondo a sepolcro familiare dà origine ad una particolare forma di comunione dove la deliberazione assembleare, avente in oggetto lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale, che comportano la traslazione delle salme, e, quindi, pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie, non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro.

Tribunale Catania, 28/06/1997

Diritto sulla cappella gentilizia o familiare

Poiché il diritto sulla cappella, gentilizia o familiare - costruita, previa concessione ai sensi degli art. 90 e 92 d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, sopra o sotto un'area cimiteriale - a differenza dello "jus supulchri" (che è di natura personale), è di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, può essere oggetto di esecuzione forzata, mentre la sua temporaneità ed estinguibilità da parte della concedente p.a. per ragioni di pubblico interesse, incide soltanto sulla sua valutazione patrimoniale.

Cassazione civile sez. III, 15/09/1997, n.9190

Cappella danneggiata dal crollo di un albero

Poiché la discrezionalità della pubblica amministrazione, nella vigilanza e nel controllo dei beni demaniali, è delimitata dal principio *neminem laedere*, è configurabile la responsabilità della p.a. a norma dell'art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio, presunto dall'art. 2051 c.c., segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale presunta responsabilità della p.a. trova limite soltanto con riguardo ai **beni demaniali** sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini (demanio marittimo, fluviale,

lacuale, strade, autostrade, strade ferrate), quando cioè l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace **controllo** che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva riconosciuto al privato, proprietario di una cappella gentilizia danneggiata dal crollo di un grosso albero esistente nei pressi, il diritto, nei confronti del comune - cui appartiene il bene demaniale " cimitero " con le sue accessioni, quali gli alberi ivi esistenti - al risarcimento del danno).

Cassazione civile sez. III, 21/01/1987, n.526